REGIONE PIEMONTE

Delib.C.R. 24/07/2009, n. 269-33786
Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte (Artt. 72-81)
Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 ottobre 2009, n. 40, suppl.

(…)

Capo VIII - La votazione

Articolo 72

Dichiarazioni di voto.

1. La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò delegato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il Regolamento devono essere adottate senza discussione.
2. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento.

Articolo 73

Chiusura della discussione.

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo firmatario non ha parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima dei relatori.
2. La chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da tre Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio.
3. Nel caso previsto dal comma 2, se il Consiglio approva la chiusura, possono avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta, i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.

Articolo 74

Forma di votazione.

1. Le votazioni possono avvenire con voto palese o a scrutinio segreto. Qualora lo richiedano tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo, anche verbalmente e prima dell'inizio della votazione, il voto palese deve essere espresso per appello nominale.
2. Le votazioni avvengono a scrutino segreto quando si tratti di nomine, salvo diversa disposizione di Statuto, nonché ogni volta che si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando lo richiede un sesto dei Consiglieri assegnati.
3. Le votazioni a scrutinio palese e per appello nominale possono essere effettuate con dispositivo elettronico. Le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza. Le votazioni a scrutino segreto possono essere effettuate con dispositivo elettronico o mediante deposito di scheda.
4. Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, ha facoltà di disporre la votazione per parti separate.

Articolo 75

Votazione palese e per appello nominale.

1. Nelle votazioni palesi e per appello nominale, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Segretari e al risultato dello scrutinio elettronico.
2. Il Presidente, qualora ritenga che sussistano giustificati motivi, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.

Articolo 76

Votazione a scrutinio segreto con deposito di scheda.

1. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello. A discrezione del Presidente è consentito un secondo appello.
2. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna.
3. Chiusa la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.
4. Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, ha facoltà annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Articolo 77

Validità delle deliberazioni.

1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze qualificate, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 59. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Si considerano partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
3. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati al fine del risultato ma sono considerati presenti ai fini del conteggio del numero legale qualora presenti alla votazione.

Articolo 78

Proclamazione del risultato.

1. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
2. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.

Articolo 79

Votazione per le nomine.

1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.
2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.
3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.
4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto nel comma 3. Se tale maggioranza non è raggiunta

alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.
5. Il Presidente, in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.
6. L'Ufficio di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui ai commi 1 e 3.
7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge.

Articolo 80

Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica.

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.
2. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota per non più di due nominativi.

Articolo 81

Rendiconto dell'attività della Giunta al Consiglio.

1. Il Presidente e la Giunta rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del rendiconto.
2. Un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.
3. La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 30 giorni dalla presentazione.

(...)